



COMUNE DI CORBARA

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84010 – Tel. 081.913801
Fax 081.930056

Cod. Fisc. e Part. IVA 00335600656

Prot. n. 4484 del 20/11/2020

Corbara, data del protocollo

ORDINANZA N. 100

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Quale Autorità Sanitaria Locale

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei



COMUNE DI CORBARA

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84010 – Tel. 081.913801
Fax 081.930056

Cod. Fisc. e Part. IVA 00335600656

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

CONSIDERATE le ulteriori disposizioni emergenziali la cui *ratio* è volta al limitare al minimo la circolazione delle persone a tutela della salute pubblica generale, onde evitare il diffondersi del contagio, e segnatamente:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05861) (GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020)";
- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 03 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20°06109) (GU Serie Generale n. 275 del 4.11.2020);

ATTESO che con il richiamato DPCM del 3.11.2020, entrato in vigore in data 6.11 u.s., sono state adottate ulteriori e più stringenti misure per il contenimento del contagio su



COMUNE DI CORBARA

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84010 – Tel. 081.913801
Fax 081.930056

Cod. Fisc. e Part. IVA 00335600656

alcune aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con apposite Ordinanze del Ministro della salute;

TENUTO CONTO che con Ordinanza del 13.11.2020 il Ministro della Salute ha individuato la Regione Campania tra quelle che si collocano in uno scenario di tipo . con un livello di rischio alto (i.e. zone rosse), alle quali si applicano le misure di contenimento previste dall'art.3 del DPCM del 3.11.2020, a far data dal 15.11.2020 e per un periodo di 15 gg;

EVIDENZIATO che l'art.3, comma 4, lett.a) del superiore provvedimento vieta ogni spostamento nel territorio comunale, fatta salva l'esistenza di comprovate esigenze lavorative o di situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»;

VISTO il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto tra il Ministro dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;

TENUTO CONTO che:

- con Ordinanza della Regione Campania n. 79 del 15 ottobre 2020, ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", sono state sospese le attività didattiche ed educative in presenza nelle scuole con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020;
- con Ordinanza della Regione Campania n. 80 del 16 ottobre 2020, ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Integrazione e modifica dell'Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020", a parziale modifica/integrazione della previsione di cui al punto 1.5 dell'Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020, con decorrenza dal 17 ottobre 2020 e sino al 30 ottobre 2020, su tutto il territorio regionale è stata consentita, anche in presenza, l'attività delle scuole dell'infanzia;
- con Ordinanza della Regione Campania n. 82 del 20 ottobre 2020, ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25



COMUNE DI CORBARA

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84010 – Tel. 081.913801
Fax 081.930056

Cod. Fisc. e Part. IVA 00335600656

- marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche - Limiti alla mobilità sul territorio regionale - Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA)”, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 è stata confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico;
- con Ordinanza della Regione Campania n. 85 del 26 ottobre 2020, ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizi commerciali, attività scolastica e limitazioni alla mobilità”, con decorrenza dal 26 ottobre e fino al 31 ottobre 2020 su tutto il territorio regionale è stata confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;
 - con Ordinanza della Regione Campania n. 86 del 30 ottobre 2020, ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività scolastica e trasporto pubblico locale. – Proroga della cd.”zona rossa” nel comune di Arzano (NA)”, con decorrenza dalla data del provvedimento e fino al 14 novembre 2020 su tutto il territorio regionale è stata confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;
 - a seguito di DPCM 3 novembre 2020, che ha confermato l’attività didattica ed educativa in presenza per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, con Ordinanza della Regione Campania n. 89 del 5 novembre 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Conferma delle disposizioni concernenti l’attività scolastica a distanza e le limitazioni alla mobilità”, con decorrenza dal 6 novembre e fino al 14 novembre 2020 su tutto il



COMUNE DI CORBARA

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84010 – Tel. 081.913801
Fax 081.930056

Cod. Fisc. e Part. IVA 00335600656

territorio regionale sono state confermate le misure disposte con ordinanza n. 86 del 30 ottobre 2020;

PRESO ATTO che con Ordinanza della Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020, ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza - Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea”, è stato disposto:

- con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020 restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;
- con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. È dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;
- con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento *on line* con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

CONSIDERATO che:

- il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su scala nazionale, regionale e comprensoriale destano notevoli preoccupazioni;
- in particolare, nel nostro Comune interi nuclei familiari risultano colpiti dal contagio e, pertanto, costretti alla quarantena e/o all'isolamento;

SOTTOLINEATO che l'andamento del numero di contagi sul territorio ha assunto dimensioni preoccupanti, pari ad una percentuale del 3,17% della popolazione residente;

DATO ATTO che la rete del tracciamento dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione Distretto 61 sta assumendo connotati di grande criticità;

RILEVATO che a tale forma di tracciamento sta provvedendo a titolo individuale lo scrivente Sindaco, in quanto Autorità di Sanità Locale sul territorio, provvedendo ad



COMUNE DI CORBARA

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84010 – Tel. 081.913801
Fax 081.930056

Cod. Fisc. e Part. IVA 00335600656

informare telefonicamente i contatti stretti dei contagiati al fine di informare i predetti sulle misure da adottare per prevenire la diffusione del contagio fra la popolazione;

ATTESO che

- lo *screening* alla popolazione scolastica, anche se su base volontaria, non ha avuto ancora inizio;
- al fine di scongiurare pericoli per la salute dei bambini e dei docenti, risulta opportuno sospendere le attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale dal 24.11.2020 al 13.12.2020;

RILEVATO che le attuali condizioni, in questa fase emergenziale acuta, impongono ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

RITENUTO, pertanto, necessario nell'interesse della Comunità rappresentata, disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza a far data dal 24.11.2020 e fino al 13.12.2020, restando comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;

TENUTO CONTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle disposizioni *supra* richiamate;

DATO ATTO che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, attraverso una esaustiva, ragionevole, adeguata e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi anche con il coinvolgimento della Dirigenza scolastica;

VISTO l'art. 50, comma 5, del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale "In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

Per le superiori motivazioni

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale con decorrenza dal 24.11.2020 e fino al 13.12.2020. Per l'effetto, il riavvio delle attività didattiche è posticipato al 14.12.2020.



COMUNE DI CORBARA

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84010 – Tel. 081.913801
Fax 081.930056

Cod. Fisc. e Part. IVA 00335600656

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto.

Contestualmente

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

Pubblicata sul Sito Ufficiale del Comune di Corbara;

DISPONE altresì

L'invio della presente Ordinanza per gli adempenti di competenza a:

Alla Prefettura di Salerno;

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "E.De Filippo" per i consequenziali provvedimenti di competenza;

Alla Ditta Acampora Group S.r.l.s. per la prosecuzione della sospensione del servizio di trasporto scolastico dedicato;

All' Istituto Paritario "Giuseppe Nasta";

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;

All'ASL Dipartimento di Prevenzione Distretto 61;

Alla Prefettura di Salerno;

Alla Tenenza dei Carabinieri di Pagani;

Ai Responsabili dei servizi *ratione officii* interessati;

Alla Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 20.11.2020

Il Sindaco
Dott. Pietro Pentangelo